

CAMERA DEI DEPUTATI N. 500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTINI, CHIARINI, ROSELLI, PEDINI, GITTI

Annunziata l'11 dicembre 1953

Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 9 luglio 1953 si abbattèva sull'alto Lago d'Iseo (Sebino) e sulla bassa Vallecamonica e in particolare sui territori dei comuni di Pian d'Artogne, Pisogne, Zone, Marone, e Sale Marasino (Brescia), un nubifragio di inaudita violenza che, in brevissima ora, sconvolgeva tutta la zona, dai bacini montani fino alle sponde del lago e alterava perfino le caratteristiche della sponda lacuale, provocando lo sprofondamento del lungo lago e del porto di Marone, ponendo in dubbio la stessa stabilità del cono alluvionale, sul quale sorge l'intero abitato di Marone.

La furia degli elementi è stata di così improvvisa selvaggia violenza da fare ben sedici vittime umane (tre suore di un asilo infantile, undici operai e due villeggianti); e fu, in tanta disgrazia, fortunata circostanza che il nubifragio si sia scatenato nel pieno meriggio, cosicché le popolazioni, non colte nel sonno, furono in grado di mettersi in salvo.

I danni sono stati ingentissimi e di ogni genere: campagne sconvolte e in gran parte irrecuperabili; bacini montani irriconoscibili; strade, ponti distrutti; case, chiese demolite o lesionate; un numero ingente di automezzi, carichi di merce per il mercato settimanale, travolti nel lago; linea ferroviaria con relative opere d'arte e tre ponti, demoliti. E, tragedia

tra le più gravi agli effetti della continuazione della vita economica nella zona, la distruzione di notevole parte degli impianti industriali, artigianali e commerciali, che davano il pane a tutta la popolazione, in queste terre intensamente industrializzate.

Un'altissima percentuale di lavoratori, che per il comune di Marone si può calcolare al disopra del 50 per cento, è priva di lavoro, in attesa che si possa ripristinare, in qualche modo, la efficienza degli impianti.

A questi danni, calcolati a circa un miliardo di lire, non si intende di porre riparo con la presente proposta di legge, in quanto si ha notizia di un provvedimento legislativo, in corso di presentazione, col quale si integra la legge 13 febbraio 1952, n. 50.

E dopo la prima furia degli elementi i danni si sono ulteriormente aggravati. Infatti, dai bacini montani appena sopra gli abitati, dove milioni di metri cubi di materiale sono stati messi in movimento dall'alluvione, ogni benché minima precipitazione atmosferica trascina a valle quantità imponenti di detriti rocciosi (e ciò si è verificato in modo particolarmente grave il 16 ottobre scorso): cosicché gli alvei dei torrenti che attraversano gli abitati si ricolmano e intasano di continuo, provocando nuovi allagamenti, nuovi crolli (un ponte ferroviario, appena ricostruito, è stato nuovamente travolto), ripetuti esodi

e continuo, spiegabile allarme della popolazione, che è sempre in attesa di provvidenze concrete e di esito non soltanto immediato e transitorio.

Le opere di pronto intervento, alle quali si prodigarono con tempestiva e lodevole solerzia gli organi competenti, e che sono costate all'erario già centinaia di milioni, specie per l'ininterrotto impiego di macchine scavatrici in opera negli alvei dei torrenti Gratacasolo, Trobiolo, Bagnadore, Opolo, Valle San Martino, Valle San Bartolomeo, non possono che paragonarsi alla fatica di Sisifo, perché tutto il lavoro di sgombero, scavo e arginatura e gabbionate viene sistematicamente annullato e cancellato dalla prossima pioggia.

E il fenomeno si renderà cronico, se non si procederà ad una integrazione della sistemazione idraulico-forestale dei bacini imbriferi. È a questo scopo urgentissima la costruzione di briglie, che non può essere differita, se si vuole, come è doveroso, ridare fiducia e serenità alle popolazioni, che vivono sotto l'oppressione di un incubo continuo e in uno stato di crescente sfiducia.

Le piene poi dei fiumi Oglio e Chiese hanno causato rotte nelle arginature e notevoli allagamenti anche nella pianura bresciana (comuni di Seniga, Quinzano d'Oglio, Rubiano, ecc.), provocando danni ingenti alle aziende agricole, in una zona intensivamente coltivata.

I danni accertati dagli organi competenti ascendono a ben due miliardi (esclusi, naturalmente, quelli di un altro miliardo, come sopra accennati).

L'entità della cifra, in rapporto alla relativamente scarsa estensione della zona colpita, dimostra con assoluta evidenza l'eccezionalità del fenomeno e il conseguente dovere di intervento da parte dello Stato, con provvidenze simili a quelle recentemente approvate e in corso di approvazione per altri eventi del genere.

Sarebbe davvero intollerabile e iniqua una diversità di trattamento tra regione e regione del medesimo paese, chiamato, purtroppo di frequente, alla solidarietà verso cittadini e terre sventurati.

I proponenti si ritengono certi che la Camera vorrà dimostrare la propria unanime solidarietà anche verso queste vittime, approvando la proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5, compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951, sono estese alle zone della provincia di Brescia disastrose dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno del 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 1.700 milioni.

ART. 2.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 13, compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località della provincia di Brescia danneggiate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 della citata legge è fissato in lire 350 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

ART. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

ART. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte col provento della sovraimposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni.